

Rete per la Parità

Associazione di promozione sociale per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana

Doppio cognome: la circolare del Ministero dell'interno per l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale sul doppio cognome dimostra che la legge attesa da 40 anni è necessaria e urgente e fa nascere dubbi su alcune questioni prospettate o omesse dalla circolare.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 286 8 novembre/ 21 dicembre 2016, ha accolto la questione di costituzionalità della normativa sull'attribuzione del cognome paterno, con effetti nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno e ha esteso gli effetti anche ai genitori adottivi o non coniugati.

Con circolare n. 7 del 14 giugno 2017 il MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI *Direzione Centrale per i Servizi Demografici* in <http://www.interno.gov.it/it/notizie/doppio-cognome-neonati-chiarimenti-e-prime-indicazioni-operative>, ha emanato disposizioni a integrazione della precedente circolare n.1/2017 <http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-12017>,

Oltre ad indicare le linee operative da seguire per attribuire al nuovo nato "anche il cognome materno", il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti, precisando tra l'altro che la novità introdotta dalla pronuncia della Corte costituzionale riguarda unicamente la posposizione di questo al cognome paterno e non l'anteposizione.

I chiarimenti forniti sugli effetti immediati della sentenza, che si basano su una interpretazione riduttiva della portata della storica sentenza, evidenziano i problemi derivanti dalla persistente mancanza della legge, definita indifferibile dalla sentenza della Corte (vedi la lettera della Rete per la Parità in data 6 marzo 2017 a Gentiloni, Finocchiaro, Boschi e il relativo comunicato in <http://www.reteperlaparita.it/2443-2/>) e dal ritardo (circa sei mesi) con il quale è stata diramata un'interpretazione ufficiale, che si presta a critiche.

La legge è stata inutilmente sollecitata da Laura Boldrini, Valeria Fedeli, Cecilia Guerra e da venti deputate dei vari gruppi che hanno sottoscritto l'interrogazione presentata da Adriana Galgano, e sulla rapida approvazione della legge stessa si è impegnato anche il Ministro della Giustizia Orlando nel rispondere il 14 giugno al *question time* della deputata.

Solo una legge può dare completa e corretta attuazione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma implicita che fino al 28 dicembre 2016 ha imposto il solo cognome paterno, ma il Parlamento non ne sembra consapevole, visto il persistere di uno stentato iter in Commissione Giustizia Senato dell'AS 1628, e cioè del testo approvato dalla Camera nel 2014, al quale non risulta neanche connesso l'esame della sentenza, così come sono ignorate le 5 petizioni presentate in passato.

Nel frattempo l'applicazione degli effetti immediati della sentenza compete - quanto agli adempimenti operativi degli Uffici di stato civile e dei Centri nascita - al Governo, tramite il Ministero dell'interno. La tardiva circolare arriva quando nei Comuni sono state adottate soluzioni a volte differenti, che porteranno incertezze sull'identità e sulle generalità dei nuovi nati e hanno creato situazioni con probabili strascichi in anche in via giudiziaria:

Secondo il Ministero dell'interno:

1. Il padre può, come prima della sentenza, presentare da solo la denuncia di nascita come se nulla fosse cambiato e rimane, non solo di fatto, titolare esclusivo della scelta del nome e del/dei cognomi da imporre al nuovo nato.

2 Nulla sui casi di nuovi nati con altri fratelli o sorelle

3. I genitori possono solo chiedere che il cognome della madre sia aggiunto come secondo a quello del padre.

4, Il doppio cognome di uno o di entrambi i genitori va considerato in blocco e non se ne può trasmettere solo il primo

5. Le nuove disposizioni “ trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (avvenuta nella G.U. n. 52 del 28/12/2016), fermo restando che, dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria di cui agli artt. 89 e ss., D.P.R. n. 396/2000. (punto 7 della circolare)

Sul punto 1, non convince la scelta del Ministero di impedire non solo l' introduzione di una dichiarazione della madre quando la denuncia è effettuata da parte solo del padre, ma perfino quanto suggerito dal Presidente dell'Ance nella lettera ai Sindaci

<http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=59399>

circa l'adozione di un modulo per le dichiarazioni di nascita che, pur essendo sottoscritto da uno solo dei genitori, comporti l'informazione ad entrambi sulla possibilità ora vigente del doppio cognome e il coinvolgimento di padre e madre, sia pure con ruoli diversi, nell'iter amministrativo. Ancora meno convincono gli argomenti a sostegno di questa scelta omissiva, Se nel 1975 nulla era cambiato nella procedura per le dichiarazioni di nascita, nonostante la riforma del diritto di famiglia avesse attribuito la potestà genitoriale a entrambi i coniugi, questa circostanza non va certo a sostegno di analogo omissivo comportamento a distanza di oltre 40 anni, in presenza di una sentenza della Corte costituzionale di ancora maggiore portata sul ruolo dei genitori nell'iter riguardante le dichiarazioni di nascita.

Sul punto 2, il Ministero non si esprime, spetta alla legge la scelta sulle possibili soluzioni .che si spera siano nel senso di consentire di attribuire a ogni nuovo nato anche il cognome materno.

Sul punto 3 la circolare opera una scelta interpretativa riduttiva che non sarebbe consentita neanche al legislatore, costituendo una situazione di fatto che perpetua la lesione del diritto di scelta dei genitori per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo nel 2014. Peraltro, come si procederà nei casi in cui è stato consentito l'ordine inverso?

Sul punto 4, la soluzione scoraggia o piuttosto, impedisce, l'aggiunta del cognome materno quando uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome e apre a possibili inconvenienti e strascichi anche in via giudiziaria quando, come avvenuto in alcuni Comuni, sia stato consentito di limitarsi alla trasmissione del solo primo cognome, come avviene in tutti i Paesi in cui il doppio cognome è previsto Sul punto 5, se il chiarimento che le nuove disposizioni “ trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza” e cioè dal 29 dicembre, fosse arrivato, come ben si sarebbe potuto, entro tale data, si sarebbero evitati i rifiuti illegittimi ai quali sono andati incontro genitori di bimbi nati prima di tale data, ma non ancora denunciati. Rifiuti basati su un'interpretazione degli effetti immediati della sentenza che ora si chiarisce essere errata.

Le disposizioni relative alle adozioni (punto 3 della Circolare) e quelle sui nati all'estero (punto 6 della Circolare), si spera siano seguite con l'urgenza del caso, dalla diffusione a tutti gli uffici coinvolti, a cura dei rispettivi Ministeri competenti (Giustizia e Esteri).

Molto limitato l'effetto dell'invito ai Prefetti a tenere conto della sentenza nelle competenze loro attribuite per il cambio di cognome. Nulla di più o di meno di quanto già spetti a loro, con o senza l'invito della Circolare, finché la procedura del cambio di cognome non cambi.

Quanto al disposto monitoraggio al 30 giugno 2017, è evidente che non ci saranno grandi numeri, ma è auspicabile che questo non sia utilizzato per affermare che si tratta di una questione che riguarda e interessa poche persone.

A parte che sui diritti civili la battaglia va fatta anche se riguarda una sola persona, qui si tratta, a prescindere da qualsiasi monitoraggio (e dalla considerazione che della sentenza e dei suoi effetti non è stata assicurata la diffusione necessaria), di assicurare piena e corretta applicazione degli effetti immediati della sentenza della Corte costituzionale e di darle piena attuazione con la regolamentazione per legge.

E' compito del Parlamento e, vista l'inadempienza quarantennale dello stesso, del Governo, titolare del potere legislativo in caso di necessità e urgenza, intervenire con la necessaria tempestività, come la Rete per la Parità ha chiesto sin dal 6 marzo scorso (vedi sopra), rivolgendosi al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Ministra per i Rapporti con il Parlamento e alla Sottosegretaria delegata alle Pari Opportunità.

19 giugno 2017

www.reteperlaparita.it segreteria.reteperlaparita@gmail.com